

STATO DEMOCRATICO E PARTITI POLITICI

alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa

La nostra rivista qualche anno fa ha pubblicato uno studio su «Democrazia e partiti politici» (). In esso il tema è stato affrontato soprattutto dal punto di vista delle scienze sociali e del diritto pubblico. Nelle presenti note ritorniamo sul medesimo argomento; lo trattiamo però, come è detto nel titolo, prevalentemente «alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa».*

Il testo che pubblichiamo riproduce sostanzialmente la versione italiana di una lezione tenuta in lingua tedesca da P. Rosa il 29 agosto scorso, a Lugano, agli studenti universitari dello «Schweizerischer Studentenverein» (Società degli Studenti Svizzeri).

La trattazione è divisa in tre parti. Nella prima vengono richiamate brevemente alcune nozioni fondamentali di teoria dello Stato; nella seconda si parla dello «Stato democratico»; nella terza, infine, viene esaminato il problema dei «partiti politici» nello Stato democratico.

È noto che i Sommi Pontefici, a partire da Leone XIII nell'Enciclica «Diuturnum illud» del 1881 (1), hanno ripetutamente dichiarato che la Chiesa non respinge nessuna forma di governo, purché essa sia giusta e atta a procurare il bene comune dei cittadini. Per tale ragione nell'insegnamento sociale della Chiesa

(*) L. ROSA, *Democrazia e partiti politici*, in *Aggiornamenti Soc.*, (marzo) 1959, pp. 133-144, e (aprile) 1959, pp. 197-208 [rubr. 72]. (Lo studio è stato edito anche in «estratto»).

(1) Cfr. A.S.S., vol. XIV (1881-1882), p. 5. Nel testo a cui ci riferiamo, Leone XIII diceva: «*Neque hic quaeritur de rerum publicarum modis: nihil enim est, cur non Ecclesiae probetur aut unius aut plurium principatus, si modo iustus sit, et in communem utilitatem intentus. Quomobrem, salva iustitia, non prohibentur populi illud sibi genus comparare reipublicae, quod aut ipsorum ingenio, aut maiorum institutis moribusque magis apte conveniat*» («Né qui si fa questione delle forme di governo degli Stati: non c'è infatti ragione, perché la Chiesa non approvi il governo di uno solo o quello di molti, quando sia l'uno sia l'altro governo siano giusti e rivolti al comune vantaggio. Perciò, salva la giustizia, non si proibisce ai popoli di darsi quel tipo di organizzazione politica, che meglio convenga alla loro indole o alle istituzioni e ai costumi del loro maggiori»).

non si trovano né una formale presa di posizione in favore della democrazia politica né una qualsiasi teorizzazione dello Stato democratico e delle sue strutture. Nel corso di questa esposizione vedremo tuttavia come una attenta riflessione sulla concezione dello Stato che è delineata in alcuni fondamentali Documenti pontifici, e sullo spirito che pervade l'insegnamento contenuto nei più recenti tra tali Documenti (si pensi soprattutto al Radiomessaggio natalizio del 1944 di Pio XII e alle Encicliche « Mater et Magistra » e « Pacem in terris » di Giovanni XXIII), ci porti, da una parte, a concludere con sicurezza che la forma democratica di governo, per un popolo politicamente maturo, è quella che meglio risponde in senso cristiano alle esigenze naturali della persona umana, dall'altra, a identificare alcune direttive che la Chiesa suggerisce agli uomini politici cattolici che si trovano ad operare in una comunità statale democraticamente organizzata.

LO STATO

1) Il termine « Stato ».

Il termine « Stato » sta a designare, **nel linguaggio comune**, quell'ente sociale, diversamente configurato nelle diverse epoche storiche e nelle diverse regioni, che viene all'esistenza quando, su un territorio determinato, un popolo si organizza giuridicamente, sottoponendosi all'autorità di un governo.

La suddetta accezione del vocabolo è piuttosto recente (risale al XIII-XV secolo). Per indicare sostanzialmente la stessa realtà, i Greci si erano serviti del termine « polis »; i Latini invece avevano parlato di « civitas », « res publica », « populus », ecc. Nel Medio Evo, per dire più o meno la stessa cosa, si era infine fatto uso dei vocaboli « imperium », « regnum », ecc.

« Status » per i Romani designava il complesso delle condizioni giuridiche, sotto cui si presentava una persona o una collettività. Si parlava così di uno « status libertatis », cioè dello « status » dell'uomo libero, di uno « status civitatis », cioè dello « status » del cittadino romano, e anche di uno « status rei romanae », cioè dello « status » (in pratica, della « costituzione ») della comunità politica romana.

Il termine « Stato », **nel senso odierno** di « status » dell'unità politica di un popolo, fu usato per designare le società politiche « sovrane » (cioè, le società politiche « superiori non recognoscens ») soltanto dopo il trattato di Westfalia del 1648.

Nel linguaggio giuridico-politico, oggi, con il termine « Stato » si sogliono indicare realtà diverse:

a) innanzi tutto, l'« istituzione » giuridica statale, cioè l'« ente » o « corpo sociale », giuridicamente organizzato, che si presenta con i caratteri che abbiamo ricordati;

b) poi, la « società » o « comunità politica », cioè l'insieme dei cittadini che costituiscono lo Stato;

c) ancora, la « persona » dello Stato, cioè chi, individuo o gruppo, nell'istituzione statale è titolare dei poteri sovrani, dei poteri di governo;

d) infine, l'« ordinamento giuridico statale », cioè il sistema delle norme che definiscono le strutture statuali.

2) **La rappresentazione positiva dell'« ente Stato » nel moderno « Stato democratico e sociale ».**

Oggi, nel diritto positivo, e più precisamente nel **diritto costituzionale**, si tende a rappresentare la « persona dello Stato », lo Stato cioè che è titolare dei poteri di governo (lo Stato, per intenderci, di cui noi di solito parliamo), come una vera « comunità di persone (fisiche e giuridiche) », le quali operano insieme in ordine al conseguimento di quelle finalità generali che i singoli, isolati nella loro individualità o semplicemente inseriti nelle formazioni sociali minori, non potrebbero raggiungere. (In questo senso, a mio avviso, vanno interpretate le espressioni: « Die Bundesrepublik Deutschland ist ein **demokratischer und sozialer** Bundesstaat », nell'articolo 20, comma 1, del « Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland » [« Legge fondamentale per la Repubblica federale della Germania »] del 23 maggio 1949; « La France est une République indivisible, laïque, **démocratique et sociale** », nell'articolo 1 della Costituzione della Repubblica francese del 1946, che è stato riprodotto « ad litteram » nell'articolo 2, comma 1, della Costituzione del 1958; « L'Italia è una Repubblica **democratica, fondata sul lavoro** », nell'articolo 1, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana del 1947: dove le parole « Repubblica democratica, fondata sul lavoro » ritengo vadano interpretate nel senso di « Repubblica democratica, fondata sul **dovere** che ogni cittadino ha di "lavorare" per concorrere al progresso materiale o spirituale della comunità statale ») (2).

Questa rappresentazione positiva dell'« ente Stato » viene sostanzialmente a coincidere con la concezione dello Stato che nel corso dei secoli è stata propria di parecchi filosofi sociali di diversissima provenienza ideologica (da Aristotele a Cicerone, da San Tommaso d'Aquino agli Scolastici della Rinascenza, dal filosofo e giurista olandese Grotius a molti studiosi recentissimi di ogni Paese), e con la concezione dello Stato che si ritrova nell'insegnamento sociale della Chiesa.

(2) Su questa tesi, v. il nostro breve saggio: *La « comunità statale » nella Costituzione italiana*, in *Aggiornamenti Soc.*, (dicembre) 1958, pp. 657-676 [rubr. 135].

3) Lo Stato nella concezione classica.

Per quei filosofi, come nell'insegnamento sociale della Chiesa, lo Stato che è titolare dei poteri sovrani **non è, o per lo meno non deve essere**, il Moloch, l'idolo al quale i cittadini vengono sacrificati con tutti i loro diritti, come è avvenuto e avviene in ogni regime totalitario, sia esso fascista o comunista; lo Stato che governa non è neppure, come vorrebbero i liberali classici e certi positivisti giuridici, unicamente il « custode » dell'ordine nella collettività dei cittadini (collettività, che da loro è considerata come una massa di individui non aventi tra loro se non qualche legame di natura sociologica o di carattere giuridico esterno); non è neppure, come ha immaginato Hegel e come vorrebbero certi epigoni hegeliani, non soltanto fascisti o nazisti, qualche cosa di astratto e di mitico, un'entità superindividuale, distaccata dagli uomini e trascendente, se non addirittura divina, avente finalità e interessi suoi, superiori e diversi da quelli dei cittadini, e dotata di una sovranità intesa come potere superumano, un'entità misteriosa che non si confonde con gli uomini che la costituiscono, e che, pur agendo più terrenamente per mezzo degli uomini, tuttavia configura questi quali suoi organi e li assorbe quindi nella sua personalità (3).

Nella concezione classica di cui ci stiamo occupando (si tratta di **una concezione che si esprime soprattutto sul piano del « dover essere », ma che certamente si fonda su uno studio obiettivo della realtà umana esistente**):

a) lo « Stato » è « la società naturale perfetta (cioè, indipendente ed autonoma), giuridicamente organizzata, che riunisce più individui, famiglie e raggruppamenti sociali minori, viventi entro i confini di un determinato territorio, in vista del bene comune »;

b) il « bene comune », che è il fine naturale della società statale, è « il complesso delle condizioni esterne, che sono indispensabili affinché tutti i membri della società statale stessa, nei limiti dell'umanità possibile, raggiungano liberamente e spontaneamente la loro vera felicità terrena, e che i singoli, isolati nella loro individualità o semplicemente inseriti nelle formazioni sociali minori, con i loro propri mezzi non saprebbero creare ».

È facile vedere come, così concepita, la « comunità statale » si riveli « vera espressione sociale della persona umana », nata unicamente in funzione della persona stessa, e alla cui autorità la persona è subordinata nella misura in cui detta autorità opera in ordine al raggiungimento dei fini sociali.

(3) Per questa descrizione dello Stato così come viene presentato in una concezione che per lungo tempo ha dominato tra i teorici dello Stato e tra i giuspubblicisti, soprattutto tedeschi e italiani, v. E. TOSATO, *Sovranità del popolo e sovranità dello Stato*, in *Rivista trim. di Diritto pubblico*, Milano 1957, p. 42.

La « comunità statale » deve riconoscere e garantire nel suo ordinamento i diritti inviolabili della « persona umana », sia i diritti più specificamente individuali (soprattutto i cosiddetti « diritti di libertà »), sia i diritti che appartengono alla persona in quanto essa si trova inserita nelle formazioni sociali a cui la persona stessa spontaneamente dà origine (si pensi alla famiglia, alla confessione religiosa, all'associazione professionale, all'autonomia locale), sia i diritti imprescrittibili di cui sono titolari « originariamente » tali formazioni per il solo fatto di essere venute all'esistenza.

La « comunità statale », in quanto tale, con la sua « azione sociale » promuove il « bene comune ». I membri della comunità, i cittadini, godono di tale bene; è ovvio, pertanto, che debbano contribuire, secondo le loro capacità e possibilità, al buon funzionamento dell'organismo statale in ordine al raggiungimento dei suoi fini, e debbano obbedire all'autorità che guida la società al conseguimento del bene comune.

4) Lo Stato nei Documenti pontifici.

A riprova del fatto che la concezione dello Stato fin qui esposta è anche quella accolta nel sistema dottrinale presentato nei Documenti pontifici che trattano dei problemi sociali, leggiamo insieme qualche breve passo di tali Documenti.

Ecco come Leone XIII nell'Enciclica « Immortale Dei » parla dell'origine e della natura dello Stato: « L'uomo è portato dalla natura a vivere nella società civile: non potendo nell'isolamento procurarsi da sé il necessario alla vita né operare in ordine al proprio perfezionamento intellettuale e morale, la Provvidenza ha disposto che esso nascesse con l'inclinazione naturale a congiungersi e ad unirsi con gli altri uomini, sia nella società domestica, sia nella società civile, la quale sola gli può fornire quello che basta perfettamente alla vita. E poiché nessuna società può sussistere se non c'è chi stia sopra a tutti muovendo ciascuno con efficacia e con unità di mezzi verso il fine comune, ne segue che alla convivenza civile degli uomini è indispensabile un'autorità che la regga: la quale autorità, non altrimenti che la società, è da natura, e per ciò stesso viene da Dio » (4). Nella

(4) « *Institutum homini natura est, ut in civili societate vivat: is enim necessarium vitae cultum et paratum, itemque ingenii atque animi perfectionem cum in solitudine adipisci non possit, provisum divinitus est, ut ad coniunctionem congregationemque hominum nasceretur cum domestica, tum etiam civilem quae suppeditare "vitae sufficientiam perfectam" sola potest. Quoniam vero non potest societas ulla consistere, nisi si aliquis omnibus praesit, efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione, efficitur, civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem, qua regatur: quae, non secus ac societas, a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore* » (A.S.S., vol. XVIII, 1885-1886, p. 162).

stessa Enciclica, e ripetutamente anche nelle successive, in particolare nella « Rerum novarum » del 1891, Papa Leone mostra chiaramente di considerare lo Stato come una comunità di persone che tendono a un fine comune, al « bene comune ».

Nella stessa linea di pensiero sono Pio XI e Pio XII, i quali, trattando dello Stato, si richiamano per lo più esplicitamente all'insegnamento contenuto nella « Immortale Dei ». Pio XII, poi, nel Radiomessaggio natalizio del 1942 così definisce il « **bene comune** »: « Tutta l'attività dello Stato, politica ed economica, serve per l'attuazione duratura del bene comune: cioè, di quelle esterne condizioni, le quali sono necessarie all'insieme dei cittadini per lo sviluppo delle loro qualità e dei loro uffici, della loro vita materiale, intellettuale e religiosa, in quanto, da un lato, le forze e le energie della famiglia e di altri organismi a cui spetta una naturale precedenza, non bastano, e, dall'altro, la volontà salvifica di Dio non abbia determinata nella Chiesa un'altra universale società a servizio della persona umana e dell'attuazione dei suoi fini religiosi » (5).

Giovanni XXIII, soprattutto nelle sue due grandi Encicliche « Mater et Magistra » e « Pacem in terris », insiste nel sottolineare la **natura comunitaria dell'istituzione statale**. In particolare, parlando dell'autorità nella Comunità politica, Egli si sente in dovere di raccomandare pressantemente che i titolari dei pubblici poteri, considerando tali loro poteri soprattutto come una « forza morale », facciano in ogni caso principalmente appello alla coscienza dei cittadini, cioè al dovere che ciascuno di essi ha di portare volenterosamente il proprio contributo al bene di tutti. « Tutti gli esseri umani - soggiunge il Papa - e tutti i corpi intermedi sono tenuti a portare il loro specifico contributo all'attuazione del bene comune: ciò comporta che perseguano i propri interessi in armonia con le esigenze di tale bene, e dirigano i loro apporti in beni e servizi là dove le legittime autorità hanno stabilito secondo criteri di giustizia, nel rispetto delle debite forme e nell'ambito della loro competenza » (6).

Continuando a trattare del « **bene comune** », che è il fine della « comunità statale », Giovanni XXIII, nell'Enciclica « Pacem in terris », precisa: « Gli uomini, in quanto composti di corpo e di anima immortale, non possono soddisfare pienamente le loro esigenze naturali né possono conseguire la felicità perfetta

(5) A.A.S., vol. XXXV (1943), p. 13.

(6) « *Propterea autem quod singuli homines interiectique coetus suam quisque operam ad omnium commoda conferre tenentur, exinde praecipue id consequitur, ut ipsi et suas utilitates ad aliorum necessitates accommodent, et sua bona ministeriaque eo vertant, quo civitates rectores praescripserunt, normis iustitiae, praecipiendaque modis et terminis servatis* » (IOANNIS XXIII, *Litt. Encycl. « Pacem in terris »*, in A.A.S., vol. LV, 1963, p. 272; v. anche pp. 270 s.).

nell'ambito di questa vita mortale. Pertanto il bene comune va attuato per quelle vie e in quei modi, per cui, non solo non si pongano ostacoli, ma anzi si dia aiuto agli uomini in ordine al conseguimento della loro salvezza eterna. D'altra parte, poiché oggi si ritiene che l'attuazione del bene comune consiste soprattutto nel garantire che i diritti e i doveri della persona umana siano salvaguardati, compiti precipui dei pubblici poteri devono essere il riconoscimento, il rispetto, il coordinamento, la difesa, il promovimento di tali diritti, e insieme un'azione volta a rendere più facile a ciascuno l'osservanza dei suoi doveri. "Tutelare l'intangibile campo dei diritti della persona umana e renderle agevole il compimento dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere" [Pio XII, nel Radiomessaggio del 1° giugno 1941]. Perciò, se qualche titolare dei poteri di governo misconosce o viola i diritti dell'uomo, non solo si mette in contrasto con i doveri del suo stesso ufficio, ma tutto ciò che esso comanda, viene ad essere destituito di ogni efficacia vincolante » (7).

Secondo l'insegnamento sociale della Chiesa, perché lo Stato sia organizzato e funzioni nel modo migliore come « società di persone », perché più valide siano la sua autorità e la sua efficienza, e perché in tal modo più felice e più prospera risulti la vita associata, nelle strutture statuali deve rimanere assolutamente fermo e immutabilmente stabilito « *quel principio importantissimo della filosofia sociale*, secondo cui, come non è lecito strappare agli individui ciò che gli individui possono compiere con la loro propria iniziativa e coi loro propri mezzi, per demandarlo alla comunità, così è contro giustizia, rappresenta un grave danno e turba profondamente il retto ordine sociale che si rimetta a una società maggiore e di grado più elevato ciò che le società minori e di grado inferiore sono esse stesse capaci di compiere; qualsiasi attività sociale, infatti, deve di natura sua aiutare (*"subsidium afferre"*) i membri del corpo sociale, non mai invece distruggerli e assorbirli»: principio, in forza del quale « è necessario che la suprema autorità dello Stato lasci ai raggruppamenti sociali di grado inferiore la cura degli affari di minore importanza, dai quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; con ciò essa potrà con maggiore libertà, con più forza ed efficacia assicurare l'esercizio delle funzioni che a lei sola spettano, perché essa sola può compierle: delle

(7) « *Itaque homines, utpote qui ex corpore et animo immortali constant, intra mortalem hanc vitam neque suas explere necessitates, neque perfectam adipisci felicitatem possunt. Quocirca commune bonum eiusmodi viis atque rationibus parandum est, quibus non modo aeternae hominum salutis non officiantur, sed eidem etiam serviantur. Verum cum nostra hac aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistere putetur, tum praecipue in eo sint oportet curatorum reipublicae partes, ut hinc iura agnoscantur, colantur, inter se componantur, defendantur, provehantur, illinc suis quisque officiis facilius fungi possit. Etenim "inviolabilia iura tueri, hominum propria, atque curare, ut facilius quisque suis muneribus defungatur, hoc cuiusvis publicae potestatis officium est praecipuum"* [PIUS XII]. *Quam ob causam, si qui magistratus iura hominis vel non agnoscant vel violent, non tantum ab officio ipsi suo discedant, sed etiam quae ab ipsis sint imperata, omni obligandi vi careant* » (ibid., pp. 273 s.).

funzioni, cioè, della direzione, della vigilanza, dello stimolo, della repressione, a seconda delle circostanze e delle necessità » (8).

LO STATO DEMOCRATICO

1) L' « autorità sociale ».

Abbiamo fin qui più volte parlato della soggezione dei cittadini all'« autorità ». Ma che cosa è esattamente l'autorità nello Stato?

I filosofi sociali definiscono la « società » come « l'unione morale e stabile di due o più persone, in vista di un fine comune da conseguire ». Ora, perché ci sia una « unione morale e stabile » tra i membri della società, deve necessariamente esistere un « principio attivo, permanente, che abbia il potere di obbligare efficacemente i singoli ad agire in ordine al conseguimento del fine comune ». Tale principio si chiama appunto « **autorità sociale** », e può definirsi come « il diritto di obbligare i membri della società a tendere con i loro atti liberi al fine comune ».

In ogni « società », naturale o volontaria, l'**autorità in via di principio risiede nell'insieme dei soci, nell'unione dei soci**. Anche quando essa viene esercitata da uno solo dei soci (come accade nella società coniugale, dove, essendo soltanto due i soci, la natura esige e ordinariamente la legge positiva stabilisce che a uno dei due coniugi appartenga il potere di prendere certe decisioni fondamentali) o da alcuni soltanto dei soci (come accade quando una società assume grandi dimensioni, per cui diviene praticamente impossibile convocare tutti i soci ogniqualvolta occorra prendere delle decisioni che riguardino il funzionamento del-

(8) « *Ficium [...] immotumque manet in philosophia sociali gravissimum illud principium quod neque moveri neque mutari potest: sicut quae a singularibus hominibus proprio Marte et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiore societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturae sua subsidium afferre membris corporis socialis debeat, nunquam vero eadem destruere et absorbere. Minoris igitur momenti negotia et curas, quibus alioquin maxime distineretur, inferioribus coetibus expedienda permittat suprema rei publicae auctoritas oportet; quo fiet, ut liberius, fortius et efficacius ea omnia exsequatur, quae ad ipsam solam spectant, utpote quae sola ipsa praestare possit: dirigendo, vigilando, urgendo, coercendo, prout casus fert et necessitas postulat » (PIUS XI, *Litt. Encycl.* « *Quadragesimo anno* », in *A.A.S.*, vol. XXIII, 1931, p. 203). Il « principio di sussidiarietà », formulato per la prima volta da Pio XI nella « *Quadragesimo anno* », è stato riaffermato più volte solennemente da Pio XII e, recentemente, da Giovanni XXIII nelle sue Encicliche sociali. Sul « principio », v. il nostro lavoro: *Il « principio di sussidiarietà » nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Aggiornamenti Soc.*, (novembre) 1962, pp. 589-606, e (marzo) 1963, pp. 151-166 [rubr. 130]. (Anche questo lavoro è stato edito in « estratto »).*

l'organismo sociale), l'autorità si considera « delegata » (espresamente o tacitamente) dalla società a coloro che la esercitano: costoro, cioè, si ritiene esercitino l'autorità sociale come veri e propri « rappresentanti » della società, i quali, quindi, vogliono e agiscono in nome e per conto della società stessa (la loro, si dice, è una « rappresentanza istituzionale »).

2) L'« autorità » nello Stato.

Secondo quella larghissima corrente di pensiero, che identifica la « persona dello Stato » con la società dei cittadini, **questo discorso vale anche per la « comunità statale »**. I poteri di governo risiedono in via di principio nella comunità dei cittadini, e continuano a risiedervi « in radice » anche quando vengono esercitati da un sovrano assoluto. È un **principio fondamentale della « democrazia moderna »**, che nelle moderne Costituzioni viene espresso con la proposizione: « **la sovranità appartiene al popolo** ». E, d'altra parte, la tesi « che insigni pensatori cristiani hanno in ogni tempo propugnata » (queste parole sono di Pio XII, che le pronunziò in una allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota, il 2 ottobre 1945) (9).

Secondo due grandi teologi, i gesuiti Francesco Suarez (1548-1617) e San Roberto Bellarmino, cardinale (1542-1621), « **soggetto originario dell'autorità è il popolo organicamente considerato** »: esso « la possiede per immediata comunicazione della legge di natura, dal momento in cui si è raccolto in società », e, anche quando la trasferisce con un atto volontario non revocabile a un sovrano, « continua a possederla in radice, nel senso che ha il diritto permanente di invigilare sulla maniera come viene esercitata e di riprenderla, nel caso in cui degenerasse in tirannia o cause esterne imponessero un mutamento istituzionale » (10).

È ovvio che, quando si afferma che l'autorità sociale nello Stato risiede in via di principio nel « popolo », non si vuole affatto necessariamente dire che tale autorità tragga la sua origine esclusivamente da un « patto » stipulato tra i cittadini. Alorché il cattolico afferma che il popolo organicamente considerato è soggetto originario dell'autorità, suppone, come si è visto, che il popolo possieda tale autorità « per immediata comunicazione della legge di natura »: poiché la « legge di natura » non è altro che la legge con la quale Dio governa il mondo e gli uomini, se ne deve concludere che per il cattolico che sostiene la cosiddetta teoria democratica dell'autorità, **questa autorità deve intendersi come derivante da Dio**, e ciò nel senso voluto da San Paolo che dice: « Non vi è infatti autorità se non da Dio »;

(9) Cfr. A.A.S., vol. XXXVII (1945), p. 257.

(10) A. MESSINEO, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, Città del Vaticano 1950, alla voce « Democrazia », col. 1402.

le autorità che ci sono, sono stabilite da Dio; per cui chi resiste all'autorità, resiste alla volontà di Dio» (Rom. 13, 1-2).

3) Il governo democratico dello Stato.

Tutt'altro problema è quello della « forma » del governo della comunità politica.

Come abbiamo ricordato all'inizio di questa lezione, i Papi nel loro insegnamento sociale hanno in parecchie occasioni solennemente dichiarato che, « purché adatte per sé a fare il bene dei cittadini, nessuna delle varie forme di governo è riprovata »; che in ogni caso, però, deve essere fatta salva « la dottrina cattolica circa l'origine e l'uso del potere » (11).

Già Papa Leone, nell'Enciclica « Immortale Dei » sulla « costituzione cristiana degli Stati », aveva detto che, con gli insegnamenti della Chiesa cattolica intorno alla costituzione e al governo degli Stati, « non si condanna nessuna delle forme di governo in uso - (Leone XIII si riferisce evidentemente alle forme di governo in uso nel suo tempo) -, in quanto esse nulla hanno in se stesse che ripugni alla dottrina cattolica, e in quanto, sapientemente e opportunamente applicate, esse possono conservare la comunità politica in un ordine ottimo; neppure anzi si condanna in se stessa la partecipazione più o meno larga del popolo all'amministrazione della cosa pubblica: partecipazione che, in determinate circostanze di tempo e quando siano stabilite certe leggi, può essere non solo utile, ma anche doverosa per i cittadini » (12).

Se riflettiamo: a) su quanto Pio XII ha affermato nel Radiomessaggio natalizio del 1944: che, cioè, « lo Stato non contiene in sé e non aduna meccanicamente in un dato territorio un'agglomerazione amorfa d'individui », e che « esso è, e deve essere in realtà, l'unità organica e organizzatrice di un vero popolo »; che « l'uomo, come tale, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale, ne è invece, e deve esserne e rimanerne, il soggetto, il fondamento e il fine »; che « in un popolo degno di tal nome, il cittadino sente in se stesso la coscienza della sua personalità, dei suoi doveri e dei suoi diritti, della propria libertà congiunta col rispetto della libertà e della dignità altrui » (13);

(11) Cfr. Pio XII, *Radiomessaggio natalizio del 1944*, in A.A.S., vol. XXXVII (1945), p. 12, dove viene citato un passo dell'Enciclica « *Libertas* » di LEONE XIII del 1888.

(12) « *Nulla per se reprehenditur ex variis reipublicae formis, ut quae nihil habent, quod doctrinae catholicae repugnet, eademque possunt, si sapienter adhibeantur et iuste, in optimo statu tueri civitatem. Immo neque illud per se reprehenditur, participem plus minus esse populum rei publicae: quod ipsum certis in temporibus certisque legibus potest non solum ad utilitatem, sed etiam ad officium pertinere civium* » (A.S.S., vol. XVIII, 1885-1886, p. 174).

(13) Cfr. A.A.S., vol. XXXVII (1945), pp. 12-14.

b) sulla precisazione di Papa Giovanni XXIII in tema di « **socializzazione** » (nell'Enciclica « Mater et Magistra », « socializzazione » è il fatto, caratteristico della nostra epoca, del « progressivo moltiplicarsi di quelle mutue relazioni che hanno portato nella vita e nell'azione degli uomini svariate forme di legami sociali, generalmente riconosciute nel diritto pubblico o nel privato » (14), secondo cui essa non va considerata « come il prodotto di forze naturali operanti deterministicamente », ma come « creazione degli uomini, esseri consapevoli, liberi e portati per natura ad operare in attitudine di responsabilità » (15);

c) sulle ripetute affermazioni, contenute nelle Encicliche sociali di Giovanni XXIII (soprattutto nella « Pacem in terris », del **diritto e del dovere dei cittadini di partecipare attivamente alla vita pubblica** e di contribuire all'attuazione del bene comune della propria comunità statale, **anche avvicinandosi ai posti di comando**: ciò, evidentemente, nei limiti e nelle forme consentite dal grado di maturità umana raggiunto dalle diverse comunità (16); sull'affermazione, contenuta nella « Pacem in terris »,

(14) « [...] *Socialium rationum incrementa: mutuae scilicet illae auctioresque in dies civium necessitudines, quae in eorum vitam atque actionem multiples induxerunt socialis consortionis formas, in ius privatum vel publicum plerumque receptas* » (IOANNIS XXIII, *Litterae Encyclicae « Mater et Magistra »*, ad usum studiosorum et scholarum ed., Città del Vaticano 1962, n. 64).

(15) « *Socialis vitae incrementa nequaquam caeca quadam naturalium virium impulsione efficiuntur; siquidem ea homines, ut iam declaravimus, auctores habent, qui libertate fruuntur, quique ita a natura ad agenda feruntur, ut in se tamen actus suos recipiant* » (*ibid.*, n. 68).

(16) Nell'Enciclica « Pacem in terris » leggiamo, ad esempio, i seguenti passi: a) « *Cum dignitate humanae personae ius cohaeret in partem publicae rei actuose veniendi, atque ad commune civium bonum conferendi* » (A.A.S., vol. LV, 1963, p. 263: « Con la dignità della persona umana è strettamente connesso il diritto della stessa di prender parte attiva alla vita pubblica e di dare un apporto personale all'attuazione del bene comune »); b) « *Filios Nostros iterum adhortamur, ut in partem rei publicae administrandae alacriter veniant, utque sociam navent operam ad totius humani generis et suae cuiusque civitatis commoda provehenda. Neque minus iidem, christiana luce illustrati caritateque ducti, contendant opus est, ut instituta sive ad res oeconomicas, sive ad res sociales, sive ad doctrinas civilemque cultum pertinentia adeo homines non impediunt, ut etiam adiuvent ad se meliores faciendos, in ordine cum rerum naturalium, tum rerum, quae supra naturam sunt* » (*ibid.*, p. 296: « Ancora una volta esortiamo i Nostri figli a partecipare attivamente all'amministrazione della cosa pubblica e a contribuire all'attuazione del bene comune dell'intera famiglia umana e della propria comunità politica. Essi, d'altra parte, illuminati dalla luce cristiana e guidati dalla carità, devono ugualmente adoperarsi perché le istituzioni a finalità economiche, come quelle a finalità sociali e quelle a finalità culturali e politiche siano tali da non creare ostacoli, anzi piuttosto aiutino gli uomini a migliorare se stessi, sia nell'ordine naturale, sia nell'ordine soprannaturale »); c) « *Quod autem hominibus ad reipublicae administrationem se conferre licet, id est certe suae dignitatis proprium, etiamsi administrationem ipsam modis tantum participare possunt cum civitatis statu convenientibus, cuius sunt membra. De cetero ex eo quod hominibus fas est ad reipublicae administrationem accedere, novae propterea*

secondo cui « dal fatto che l'autorità deriva da Dio non si può affatto concludere che gli uomini non abbiano il diritto di scegliersi i propri governanti, di definire le strutture politiche delle rispettive comunità statuali e di fissare i modi e i limiti dell'esercizio del potere: il che significa essere la dottrina [della Chiesa sull'autorità] pienamente conciliabile con qualsiasi forma di regime genuinamente democratico » (17); sull'affermazione, infine, che leggiamo nell'Enciclica « Mater et Magistra », secondo cui nei poteri pubblici che agiscono nella comunità statale, « oltre che i portatori di capitali o chi ne rappresenta gli interessi, è opportuno o anche necessario siano pure presenti i lavoratori o coloro che ne difendono i diritti, le esigenze, le aspirazioni » (18);

ci sembra possiamo serenamente concludere che il « regime democratico » (o « forma democratica di governo »), quando sia inteso come quel regime nel quale è stabilita la partecipazione effettiva di tutti i cittadini al governo della cosa pubblica, è, come abbiamo sopra anticipato, quello che, quando si tratti di un popolo politicamente maturo, meglio risponde in senso cristiano alle esigenze naturali della persona umana.

isidem amplissimaque praebentur utilitatis facultates. Quoniamque in hac rerum condicione ii qui civitati praesunt frequentius in civium congressum et colloquium veniunt, ideo aptius quae ad commune bonum valeant ipsi cognoscere queunt; atque etiam, cum alii publici ministri in aliorum locum certis temporibus subeant, eorum idcirco auctoritas tantum abest ut senescat, ut potius pro humanae societatis progressionibus quodammodo revirescat » (ibid., p. 278: « È certamente una esigenza della persona umana, che i cittadini possano contribuire all'amministrazione della cosa pubblica: e ciò, anche se a loro viene consentito di partecipare all'attività di governo soltanto in quelle forme che sono adatte alle condizioni di sviluppo della loro comunità politica. D'altronde, per il fatto che agli uomini è consentito di partecipare al governo della loro comunità politica, si offrono ad essi nuove e vastissime possibilità di compiere cose utili. In una siffatta situazione i governanti vengono più frequentemente a incontrarsi e a comunicare coi cittadini, e pertanto hanno la possibilità di conoscere meglio le esigenze concrete del bene comune; i titolari dei pubblici poteri, inoltre, si avvicinando periodicamente al comando: e ciò, non solo impedisce che l'autorità da essi rivestita venga a logorarsi, ma fa sì che essa in qualche modo si rinnovi progressivamente in rispondenza all'evolversi sociale »).

(17) « *Ex eo quod auctoritas ex Deo nascitur, inde haudquaquam concluditur, nullam in hominibus inesse facultatem eos eligendi qui civitati praesint, et rerum publicarum formam statuendi, et describendi auctoritatis exercendae rationes et terminos. Ex quo est ut, quam doctrinam exposuimus, ea cum quolibet veri nominis populari civitatis regimine congruere possit » (ibid., p. 271).*

(18) « *Ex quo patet opportunum vel necessarium esse, apud civitatis auctoritates et apud eadem instituta [de quibus sermo supra factus est], praeter dominos aut eos qui dominorum partes agunt, veluti presentes etiam opifices haberi aut eos qui pro suo munere opificum iura, necessitates, optata tumentur » (IOANNIS XXIII, Litt. Encycl. « Mater et Magistra », ed. cit., n. 106). [Va notato che nella « Pacem in terris » (in A.A.S., cit., pp. 267 s.) si parla come di un fatto positivo anche della partecipazione della donna alla vita pubblica].*

È stato scritto giustamente, da uno studioso che era molto vicino a Giovanni XXIII, che « tra Democrazia e Cristianesimo non solo non vi è nessuna opposizione, ma sussiste una certa connaturalità: sia nel senso che è implicita nella visione cristiana della vita un'esigenza a metter capo nell'ordine temporale a regimi democratici quando gli ambienti storici siano arrivati a sufficiente maturità e lo suggeriscano; sia, e più ancora, nel senso che la Democrazia ha nel Cristianesimo la sua ispirazione più profonda e più vitale » (19). Non va dimenticato che l'accettazione della democrazia e del metodo democratico significa in concreto valorizzazione della persona umana, attuazione della concezione comunitaria dello Stato, preferenza per il metodo della persuasione, spinta all'ascesa sociale degli umili, rispetto del pluralismo sociale.

Non sarà inutile a questo punto ricordare come anche S. Tommaso d'Aquino (1225-1274), nella « Summa Theologica » (I, II, q. CV, art. 1), mostri chiaramente di preferire, per il governo di una città o di un popolo, la forma democratica. Egli scrive: « Il regno è il miglior regime, quando non si corrompa. Ma, a causa del grande potere che viene concesso al re, il regno facilmente degenera in tirannide, a meno che la virtù del titolare di quel potere sia perfetta [...]. La virtù perfetta però si trova in pochi »; e aggiunge che « quando in una città o in una nazione si vuole avere una buona costituzione politica, tutti i cittadini devono in qualche misura partecipare al governo della cosa pubblica, perché in tal modo si conserva la pace del popolo, e tutti amano e custodiscono il loro ordinamento »; e ancora che « il miglior regime in una città o in uno stato » è quello nel quale: a) « una sola persona viene preposta, per la sua virtù [” secundum virtutem ”], al governo della comunità »; b) « alcune persone [le ” migliori ”] partecipano al governo per la loro virtù [” secundum virtutem ”]; c) « tale governo appartiene a tutti, [...] sia perché coloro che governano possono essere scelti tra il popolo, sia perché al popolo appartiene la loro elezione ».

Riassumendo l'insegnamento della Chiesa sulla « democrazia », il Card. Amleto G. Cicognani, Segretario di Stato di Papa Paolo VI, in una lettera inviata in data 2 luglio 1963 a Ms. Alain Barrère, presidente delle « *Semaines Sociales de France* », in occasione della cinquantesima sessione delle « *Semaines* » (Caen, 9-14 luglio), dedicata allo studio dei problemi della « *società democratica* », indica nei seguenti termini come debba configurarsi una democrazia politica bene intesa:

« La democrazia che la Chiesa approva è legata meno a un determinato regime politico che non alle strutture da cui dipendono i rapporti tra il popolo e il potere nella ricerca della prosperità generale.

« Questa suppone una società di persone libere, eguali in dignità e che godono diritti fondamentali eguali, coscienti della loro personalità, dei loro doveri e dei loro diritti nel rispetto della libertà altrui. Ognu-

(19) P. PAVAN, *La democrazia e le sue ragioni*, Roma 1958, p. 171.

no, facendo uso del meglio delle sue attitudini personali a servizio del bene comune, sostiene, in uno sforzo di solidarietà, quelli dei suoi fratelli che sono meno favoriti dalla natura o dalle circostanze. Coloro che detengono il potere non si abbandonano all'arbitrio o al favoritismo, non ricercano il loro proprio tornaconto, ma il bene del paese. Essi a questo scopo accettano i controlli necessari esercitati dalla rappresentanza nazionale, e imposti dalle leggi fondamentali liberamente votate e ragionevolmente promulgate. La loro autorità, imparziale e forte, non ha preferenze se non per i più deboli.

«Una tale democrazia trova nel Vangelo, non soltanto incoraggiamento, ma appoggio. Poiché la libertà che viene difesa dal Cristianesimo non è libertà per il capriccio, per gli impulsi disordinati, per lo scandalo e per il vizio, per il danneggiamento degli altri e per lo spregio della legge. Essa è la presa di coscienza di una responsabilità, intesa come dovere morale personale, davanti a Dio. L'eguaglianza affermata non consiste nella rivendicazione di una vana e inaccessibile perequazione dei vantaggi temporali, misurati in termini quantitativi, ma proclama una origine comune e una comune dignità: quella di figli di Dio, destinati alla medesima visione beatifica. Se la democrazia dice fraternità, la Rivelazione ci insegna ad amare tutti gli uomini, quale che sia la loro condizione, perché essi sono stati redenti dal medesimo Salvatore; ed essa ci obbliga ad offrire ai più diseredati i mezzi per giungere, nella dignità, a una vita più umana. Infine la Chiesa ci ricorda l'origine divina dell'autorità, e insegna a coloro che l'esercitano che il loro potere è limitato dai diritti della coscienza e dalle esigenze dell'ordine naturale voluto da Dio.

«Una vera democrazia esige, inoltre, che i cittadini siano convenientemente informati, ma anche che si sforzino di giudicare e di discernere tra le informazioni che ricevono. È quindi necessaria una stampa libera e leale, che si preoccupi dell'obiettività; sono necessari strumenti di diffusione che non siano all'esclusivo servizio di una determinata politica; ma occorrono anche cittadini capaci di rendersi indipendenti dal loro giornale, e di ascoltare non passivamente, ma altresì senza pregiudizi, ciò che la radio o la televisione offrono loro» (20).

4) **Obbligo per il cittadino cattolico di partecipare attivamente alla vita dello Stato democratico.**

Abbiamo parlato dell'obbligo, che ogni cittadino ha, di partecipare attivamente alla vita della comunità statale. Si tratta di un **obbligo di diritto naturale, che però è ribadito anche dalla Rivelazione cristiana**. Ricordiamo la parola di Gesù: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt. 22, 21), e l'insegnamento di San Paolo, al quale abbiamo già accennato parlando dell'obbedienza all'autorità civile (Rom., 13, 1-7): «È quindi necessario che siate soggetti, non solo per timore del castigo, ma anche per dovere di coscienza. È anche per questo motivo che voi pagate le imposte; perché essi [le autorità] sono ministri di Dio, che servono Dio proprio in questo.

(20) Cfr. *L'Osservatore Romano*, 11 luglio 1963, pp. 1-2 (in francese).

Rendete dunque a tutti quanto è loro dovuto; a chi è dovuto il tributo il tributo, a chi è dovuta l'imposta l'imposta, a chi il rispetto il rispetto, a chi l'onore l'onore». Si tratta di un obbligo che è imposto ai cristiani anche dalla legge della **carità fraterna**: l'egoismo si oppone alla carità; la solidarietà tra i cittadini (la «fraternité» del motto della Rivoluzione francese) è certamente esercizio di amore del prossimo, e ciò principalmente quando nella comunità in cui viviamo ci sono tanti nostri «fratelli» che soffrono e i cui problemi non si possono risolvere con la sola elemosina privata: «quando si è animati dalla carità di Cristo - scrive Giovanni XXIII, parlando dell'impegno temporale dei cristiani (21) - ci si sente uniti agli altri e si sentono come propri i bisogni, le sofferenze, le gioie altrui».

Quando si viva in una comunità statale, in cui i poteri di governo vengano esercitati da organi costituiti sulla base del principio democratico della «rappresentanza popolare» (una tale configurazione degli organi di governo è quella che, almeno in un Paese che si trovi in uno stadio di civilizzazione sufficientemente avanzata, certamente meglio realizza l'ideale di una «società» umana la quale intenda governarsi con mezzi umani), per un cittadino di retta coscienza esiste un **obbligo ancora più grave di partecipare attivamente alla vita pubblica**, di cooperare positivamente in ordine al conseguimento del bene comune, di cooperare al buon funzionamento dell'organismo politico. Il cittadino di retta coscienza, e in particolare il cristiano, in un tale regime è tenuto ad agire sul piano politico in modo da contribuire, per quanto sta in lui, a che si facciano buone leggi, a che ci siano un governo efficiente e giusto e una sana amministrazione, a che si promuova efficacemente la giustizia in tutti i rapporti sociali: non soltanto la giustizia «commutativa» e quella «legale», ma anche la giustizia cosiddetta «distributiva», la quale vuole che in una società bene ordinata vantaggi e oneri derivanti dalla vita in comune siano equamente «distribuiti» tra i consociati.

Ai cristiani dice Papa Giovanni: «I Nostri figli, soprattutto del laicato, [...] devono intensificare ogni giorno di più il proprio **impegno cristiano nel mondo**. Cristo Signore, nella sua solenne preghiera per l'unità della Chiesa, questo chiede al Padre per i suoi discepoli: "Non ti prego perché li sottragga dal mondo, ma perché li preservi dal male". Nessuno pertanto immagini che ci sia una opposizione tra due cose che di fatto possono ottimamente conciliarsi: cioè, tra la perfezione della propria anima e gli affari di questo mondo, quasi come se un uomo, per poter tendere alla perfezione cristiana, dovesse necessariamente ritirarsi dalle attività temporali, o quasi come se non ci si potesse

(21) «*Qui christiana ducitur caritate, cum alios non possit non diligere, aliorum necessitates, aegritudines, gaudia tamquam sua ipsius aestimat*» (IOANNIS XXIII, *Litt. Encycl. «Mater et Magistra»*, ed. cit., n. 271).

in alcun modo dedicare a tali attività senza compromettere la propria dignità e di uomo e di cristiano » (22).

E Pio XII: « Lo spirito e l'esempio del Signore, che venne per cercare e salvare ciò che era perduto; il precetto dell'amore, e in generale il senso sociale che irradia dalla buona novella; la storia della Chiesa, che dimostra come essa è stata sempre il più fermo e costante sostegno di tutte le forze del bene e della pace; gli insegnamenti e le esortazioni dei Romani Pontefici, specialmente nel corso degli ultimi decenni, sulla condotta dei cristiani verso i loro simili, la società e lo Stato; — tutto ciò proclama l'obbligo del credente di occuparsi, secondo la sua condizione e la sua possibilità, con disinteresse e coraggio, delle questioni che un mondo travagliato ed agitato deve risolvere nel campo della giustizia sociale, non meno che nell'ordine internazionale del diritto e della pace. **Un cristiano convinto non può confinarsi in un comodo o egoistico "isolazionismo"**, quando è testimonia dei bisogni e delle miserie dei suoi fratelli; quando giungono a lui le implorazioni di soccorso degli economicamente deboli; quando conosce le aspirazioni delle classi lavoratrici verso più normali e giuste condizioni di vita; quando è consapevole degli abusi di una concezione economica, che pone il danaro al di sopra degli obblighi sociali; quando non ignora i travimenti di un intransigente nazionalismo, che nega e conculca la solidarietà fra i singoli popoli, solidarietà la quale impone a ciascuno molteplici doveri verso la grande famiglia delle Nazioni » (23).

I PARTITI POLITICI

Non di rado oggi, quando si parla dei « partiti politici », in molti ambienti, che pure si ritengono democratici, se ne parla facendo ampie riserve e mostrando quasi di considerare la presenza dei partiti in uno Stato democratico come un fatto pato-

(22) « *Sed ex his quae modo breviter tetigimus, ne quis colligat, filios Nostros, e laicorum ordine potissimum, se prudenter agere, si ad res, quae ad fluxam hanc vitam spectent, operam christianorum propriam remissius conferant; quin immo confirmamus huiusmodi operam impensiore in dies studio ponendam atque praestandam esse. Re quidem vera Christus Dominus, cum sollemnem illam precationem pro Ecclesiae suae unitate peregit, haec a Patre, discipulorum suorum gratia, exposcit: " Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo " (Io., 17, 15). Nemo igitur perperam sibi cogitatione fingat haec duo inter se pugnare, quae contra componi apte possunt: scilicet sui cuiusque animi perfectionem et praesentis huius vitae negotia, quasi quis a mortalis vitae operibus se removere necessario debeat, ut ad christianam suam perfectionem contendat, aut hisce negotiis vacare nullo modo possit, quin et hominis et christiani dignitatem propriam in discrimen adducat » (ibid., nn. 266 s.).*

(23) Pro XII, Radiomessaggio natalizio del 1948, in A.A.S., vol. XLI (1949), pp. 9 s.

logico. Si elencano i pericoli della cosiddetta «partitocrazia», si attribuisce ai partiti la responsabilità di tutto ciò che di negativo si verifica in una comunità statale, e si giunge magari alla conclusione che i raggruppamenti partitici sono in se stessi la risultante di una degenerazione della vita politica nelle democrazie o, quanto meno, devono giudicarsi come un «minor male».

Ora, non si possono negare i difetti che si verificano, più o meno in tutti i Paesi di democrazia classica o tradizionale, nel funzionamento del «sistema dei partiti». È stato però detto acutamente da un noto uomo politico che, se «il sistema dei partiti ha dei difetti», «l'epoca contemporanea non ne ha trovato un altro più idoneo a garantire e difendere la libertà dei popoli», e che sulla via delle critiche a tale sistema molte volte si è aperta la strada al partito unico, il quale «della partitocrazia criticata ha finito per essere la peggiore delle incarnazioni» (24).

Anche nelle conclusioni della cinquantesima Sessione delle «Semaines Sociales de France», che, come abbiamo ricordato, si è svolta dal 9 al 14 luglio di quest'anno a Caen, è detto: «L'existence des partis semble liée à celle des démocraties, et jusqu'à présent le parti unique a été ou bien l'instrument d'un pouvoir totalitaire ou autoritaire, ou bien une façade cachant des divisions intérieures».

1) I «partiti politici» negli Stati di democrazia classica.

Al sociologo il «partito politico» esistente negli Stati di democrazia classica (ci disinteressiamo in questa sede del tipo di «partito» che esiste in quegli Stati che, pur essendo retti da un regime sostanzialmente dittatoriale, oggi si autodefiniscono «di democrazia progressiva» o «di democrazia popolare») appare come una formazione sociale spontanea, caratterizzata da una comunanza di concezioni o d'interessi politici nei propri aderenti, e istituzionalmente diretta a determinare, in concorso dialettico con le altre formazioni similari, l'indirizzo politico del governo della comunità statale.

In un ordinamento statale genuinamente democratico tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente, alla formazione e all'espressione della volontà sovrana della comunità statale. Ora, la stragrande maggioranza dei cittadini, in quanto non preparata a giudicare con cognizione di causa dei problemi dello Stato e, quindi, neppure psicologicamente disposta a interessarsi direttamente alla soluzione di tali problemi, lasciata a se stessa, ben difficilmente potrebbe dare un effettivo contributo al buon governo della comunità. La sua forza elementare di «massa» potrebbe anzi, al contrario, venire agevolmente manovrata da chi, persona o movimento, volesse, con

(24) A. FANFANI, in un discorso politico pronunciato ad Arezzo il 4 gennaio 1959 (cfr. *Il Popolo del lunedì*, 5 gennaio 1959, p. 2).

l'inganno di false promesse, imporre il suo arbitrio all'intera collettività.

I «partiti politici», che si formano spontaneamente in seno allo Stato democratico, hanno la **funzione naturale di consentire realmente ai cittadini il libero esercizio dei diritti politici**. Sono, infatti, raggruppamenti che si presentano come i naturali portatori delle diverse possibili soluzioni teoriche e pratiche dei problemi politici concreti che la comunità deve risolvere: in tale veste essi operano in nome e per conto dei loro aderenti. Attraverso la loro azione si rende possibile la partecipazione effettiva del popolo, di tutto il popolo alla determinazione degli indirizzi dell'attività statale. Il popolo, orientato politicamente dai partiti, viene in tal modo a trasformarsi «da massa indifferenziata in organismo capace di volontà consapevole» (25).

È, d'altra parte, **nei partiti politici** che oggi, negli Stati democratici, in concreto si effettuano **la selezione e la preparazione specifica degli uomini** a cui deve essere affidato il compito di reggere la cosa pubblica. Ciò, se può essere causa di un certo declassamento dell'intero corpo elettorale in quanto tale, e in particolare di un certo declassamento della stessa pubblica opinione non inquadrata nelle organizzazioni di partito, viene però insieme a far sì che le nuove «élites» politiche risultino di fatto costituite, non più, come accadeva in passato, quasi esclusivamente da persone poste dalla nascita o dal censo in situazioni di privilegio, bensì da persone che provengono indistintamente da tutte le classi sociali: il che rappresenta senza dubbio un buon passo innanzi sulla via della realizzazione di una democrazia sostanziale.

Nell'occasione delle elezioni **sono i partiti a presentare agli elettori i candidati**. Se i dirigenti responsabili dei partiti nella designazione dei candidati agiscono avendo di mira unicamente il bene della comunità, e non invece lasciandosi guidare, come spesso purtroppo accade, prevalentemente da considerazioni tatticistiche oppure da preoccupazioni personalistiche, le persone da essi suggerite agli elettori normalmente offrono una migliore garanzia di sensibilità e di preparazione politica, e insieme una sufficientemente definita caratterizzazione sia dal punto di vista dell'ideologia sia da quello dei programmi concreti; ciò significa per l'elettorato la possibilità di un più chiaro orientamento, e quindi anche la possibilità di migliori scelte.

Se i partiti politici sono ciò che abbiamo detto fin qui, è facile comprendere come ad essi vada riconosciuto, - almeno entro certi limiti, eventualmente fissati dalla legge, - **il potere di agire direttamente sugli organi rappresentativi di governo**, quando questi esercitano la funzione di determinare la volontà sovrana della comunità statale in ordine alla soddisfazione degli

(25) C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova 1962 (VI ed.), p. 734.

interessi generali. Per ciò che concerne le strutture costituzionali, è certamente necessario che i raggruppamenti partitici in quanto tali non si sovrappongano ai poteri legislativo ed esecutivo. Sembra tuttavia da ritenersi cosa giusta che essi controllino costantemente l'operato dei loro uomini sia nel parlamento sia nel governo, in modo che tali persone nella loro attività politica si mantengano fedeli agli impegni che hanno presi di fronte agli elettori.

Perché i partiti si inseriscano armonicamente nel sistema costituzionale di uno Stato democratico, essi, nelle persone dei loro iscritti e soprattutto dei loro « leaders »: a) devono essere sostanzialmente concordi nell'accettazione del principio che la loro azione deve presupporre il più assoluto rispetto dell'ideologia democratica nei suoi postulati fondamentali (che sono la concezione comunitaria dello Stato e il consenso sul valore assoluto della persona umana in ogni sua manifestazione); b) devono impegnarsi a rispettare, nella loro attività sia « ad extra » sia « ad intra », quelle regole di condotta che, sole, dell'ideologia democratica possono permettere l'effettiva attuazione (e, prima fra tutte, quella norma che prescrive: che la volontà della maggioranza deve in definitiva prevalere sulla volontà della minoranza; che la maggioranza non deve mai sopraffare la minoranza, ma deve sempre consentire a questa di dare il proprio contributo, sia pure di sola critica costruttiva, alla realizzazione delle finalità generali della comunità; che alla minoranza sia sempre riconosciuto il diritto di propagandare e di propugnare, servendosi di tutti i mezzi leciti, il proprio indirizzo politico, di sollecitare dall'elettorato un maggior numero di consensi, e di divenire eventualmente a sua volta maggioranza).

Mi sia consentita una breve parentesi a proposito del « principio maggioritario », a cui abbiamo ora accennato e il cui rispetto è di primaria importanza per la vita di un regime democratico. Va notato che tale principio non è in pratica che un « criterio tecnico » adottato in democrazia per addivenire a delle decisioni tutte le volte che, in sede di determinazione del contenuto della volontà generale di una assemblea di uomini liberi, non ci sia l'unanimità dei consensi su una determinata tesi. Con l'affermazione del principio maggioritario non si vuole certo sostenere che la volontà dei più sia senz'altro la migliore, la più giusta; ma si vuole unicamente stabilire che si intende di accettare, nella pratica, quella regola procedurale, secondo cui si considerano vincenti le alternative più volute, cioè le alternative volute dai più: e ciò, perché sembra ragionevole presumere che in una comunità di persone il convergere della maggioranza dei consensi su una determinata decisione indichi che tale decisione sia da ritenersi per lo meno come non in contrasto con gli interessi generali del gruppo. Per il buon funzionamento dello Stato democratico è evidentemente necessario che l'educazione civica delle masse riesca a far coincidere sempre la « maior pars » con la « melior pars » (26).

(26) Su questa problematica, cfr., p. es., G. SARTORI, *Democrazia e definizioni*, Bologna 1957, pp. 87 ss.

2) I «partiti» nei Documenti pontifici.

In nessuno dei Documenti nei quali i Sommi Pontefici ci hanno presentato il loro insegnamento in materia sociale, troviamo una trattazione in qualche modo sistematica sui partiti politici.

Parla dei partiti Leone XIII nell'Enciclica « Immortale Dei », per ricordare ai cattolici che, se vi può essere tra loro diversità di pareri quando si discute di cose meramente politiche (per esempio, « della miglior forma di governo per uno Stato »), quando sono invece in questione i più grandi interessi religiosi e sociali, essi devono assolutamente mettere da parte le intestine discordie e le « lotte di partito », e devono tutti, nella piena unità degli spiriti e degli intendimenti, indirizzare la loro attività e i loro sforzi allo scopo comune (27).

Parla dei partiti Pio XI nell'Enciclica « Ubi arcano Dei », per deplorare le loro lotte all'interno degli Stati, quando tali raggruppamenti « non hanno sinceramente di mira, pure nella divergenza delle opinioni, il bene comune, ma si preoccupano piuttosto di servire i loro particolari interessi a danno degli altri, dando non di rado origine a congiure, a insidie, a deprezzazioni contro i cittadini e contro le stesse autorità, ricorrendo a minacce e intimidazioni, a sommosse aperte e ad altri disordini, tanto più deplorabili e dannosi quanto più il popolo partecipa al governo della cosa pubblica, come avviene nei moderni regimi democratici: regimi, i quali, benché non disapprovati dall'insegnamento della Chiesa - allo stesso modo, del resto, che non sono disapprovate tutte le istituzioni giuste e ragionevoli -, tuttavia sono facilmente esposti alla malvagità delle fazioni » (28).

Un accenno indiretto ai partiti politici è contenuto nel « Radiomesaggio natalizio » di Pio XII del 1944, in quell'importante passo nel quale vengono delineate le qualità morali che debbono avere « coloro che, in qualsiasi forma di regime democratico, hanno come rappresentanti del popolo, in tutto o in parte, il potere legislativo ».

(27) « *Verum si quaeratur de rationibus mere politicis, de optimo genere reipublicae, de ordinandis alia vel alia ratione civitatibus, utique de his rebus potest honesta esse dissensio. [...] In hac quidem de rebus maximis contentione nihil est intestinis concertationibus, vel partium studiis relinquendum loci, sed conspirantibus animis studiisque id debent universi contendere, quod est commune omnium propositum, religionem remque publicam conservare* » (A.S.S., vol. XVIII, 1885-1886, p. 179).

(28) « *Deinde in re publica fere solent partes, non, pro opinionum varietate, commune bonum sincere spectantes, inter se contendere; verum propriis servientes utilitatibus in perniciem ceterorum. Ergo cernere licet ut conturbationes increbrescant, ut insidiae, ut latrocinia in cives in ipsosque magistratus, ut terrores ac minae, ut apertae seditiones, ut alia id genus eveniant, quae quidem eo sunt graviora, quo amplius rem publicam populus, ut in his reipublicae formis, participat. Quas formas etsi Ecclesiae doctrina - ut cetera quae iure et ratione sunt instituta - non reiecit, tamen inter omnes liquet eas factionum improbitati facile patere* » (A.A.S., vol. XIV, 1922, p. 678).

Dice il Papa: « Poiché il centro di gravità di una democrazia normalmente costituita risiede in questa rappresentanza popolare, da cui le correnti politiche s'irradiano in tutti i campi della vita pubblica - così per il bene come per il male -, la questione della elevatezza morale, della idoneità pratica, della capacità intellettuale dei deputati al parlamento, è per ogni popolo in regime democratico una questione di vita o di morte, di prosperità o di decadenza, di risanamento o di perpetuo malessere. Per compiere un'azione feconda, per conciliare la stima e la fiducia, qualsiasi corpo legislativo deve - come attestano indubitabili esperienze - raccogliere nel suo seno una eletta di uomini, spiritualmente eminenti e di fermo carattere, che si considerino come i rappresentanti dell'intero popolo e non già come i mandatari di una folla, ai cui particolari interessi spesso purtroppo sono sacrificati i veri bisogni e le vere esigenze del bene comune. Una eletta di uomini che non sia ristretta ad alcuna professione o condizione, bensì che sia l'immagine della molteplice vita di tutto il popolo. Una eletta di uomini di solida convinzione cristiana, di giudizio giusto e sicuro, di senso pratico ed equo, coerente con se stesso in tutte le circostanze; uomini di dottrina chiara e sana, di propositi saldi e rettilinei; uomini soprattutto capaci, in virtù dell'autorità che emana dalla loro pura coscienza e largamente s'irradia intorno ad essi, di essere guide e capi specialmente nei tempi in cui le incalzanti necessità sovraccitano la impressionabilità del popolo, e lo rendono più facile ad essere traviato e a smarrirsi; uomini che nei periodi di transizione, generalmente travagliati e lacerati dalle passioni, dalle divergenze delle opinioni e dalle opposizioni dei programmi, si sentono doppiamente in dovere di far circolare nelle vene del popolo e dello Stato, arse da mille febbri, l'antidoto spirituale delle vedute chiare, della bontà premurosa, della giustizia ugualmente favorevole a tutti, e la tendenza della volontà verso l'unione e la concordia nazionale in uno spirito di sincera fratellanza » (29).

3) I « partiti » alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa.

Nel passo dell'Enciclica « Immortale Dei », che abbiamo appena citato, Papa Leone XIII sembra considerare come un fatto naturale che in una comunità politica, quando i cittadini discutono sul modo migliore di organizzare il governo della comunità stessa, si manifestino profonde divergenze di opinione o addirittura sorgano lotte di partito.

L'Enciclica « Pacem in terris », trattando dei diritti della persona umana, afferma, tra l'altro, che:

a) « ogni essere umano ha il diritto [...] alla **libertà nella ricerca del vero** ed, entro i limiti consentiti dall'ordine morale e dal bene comune, alla libera manifestazione e diffusione del proprio pensiero » (30);

b) « dal fatto della loro naturale socialità nasce per gli uomini il diritto alla **libertà di riunione e di associazione**; inol-

(29) A.A.S., vol. XXXVII (1945), pp. 16 s.

(30) « *Homo praeterea iure naturae postulat, [...] ut libere possit verum inquirere, et, morali ordine communicque omnium utilitate servatis, opinionem suam declarare, vulgare* » (A.A.S., vol. LV, 1963, p. 260).

tre, il diritto di dare alle associazioni da essi create la struttura che essi ritengono idonea perché le associazioni stesse possano conseguire le loro finalità; infine, il diritto di operare all'interno delle associazioni liberamente e responsabilmente, e di guidarle agli scopi desiderati » (31);

c) « dalla dignità della persona umana scaturisce per la persona stessa il **diritto di prendere parte attiva alla vita pubblica** e di dare un contributo all'attuazione del bene comune dei cittadini » (32).

Da queste affermazioni di Giovanni XXIII ci sembra lecito dedurre non essere contro le norme del diritto naturale né contro le direttive di principio contenute nell'insegnamento sociale della Chiesa:

a) che uno Stato democratico nel suo ordinamento rispetti e garantisca pienamente la libertà naturale che ciascun cittadino ha di agire secondo la propria coscienza, anche quando tale coscienza sia obiettivamente erronea nei suoi giudizi, e vieti soltanto quelle azioni che o si rivelino certamente lesive dei diritti altrui, sia individuali sia sociali, o mettano seriamente in pericolo la vita o la sicurezza della comunità (in via di principio, la libertà per una persona di seguire i dettami della propria coscienza esige rispetto, solo quando si tratti di una coscienza che sia rettamente formata, solo quando cioè si tratti di una coscienza a cui giudizi si fondano su di una onesta ricerca del vero; va però ricordato che l'autorità statale né è capace né ha il diritto di giudicare della rettitudine o non rettitudine interiore delle persone);

b) che uno Stato democratico accetti come legittime l'esistenza e l'attività nel proprio ambito di movimenti partitici, i quali si ispirino a dottrine filosofiche false oppure pericolosamente incomplete, e impedisca unicamente che si costituiscano e operino partiti i quali o con l'affermazione e la propaganda dei loro principi ideologici e programmatici o con la loro azione esterna attentino seriamente a quelli che sono i diritti essenziali, individuali e sociali, della persona umana, o alla vita stessa della comunità civile.

È ovvio che in uno Stato democratico, il quale ammetta la libertà di coscienza e la pluralità dei partiti nel senso descritto, **sui credenti incombe più che mai un obbligo grave di operare**

(31) « *Ex eo autem quod homines sunt natura sociabiles illud oritur, ut iure iidem possint et in unum locum se congregare, et societatem cum aliis inire; ut initas societates ea induant forma, quam existiment ad propositum assequendum magis idoneam; ut in societatibus iisdem sua sponte suoque periculo agant, easque ad optatos exitus pervehant* » (*ibid.*, pp. 262 s.).

(32) « *Cum dignitate humanae personae ius cohaeret in partem publicae rei actuose veniendi, atque ad commune civium bonum confereendi* » (*ibid.*, p. 263).

con l'arma della persuasione e con l'esempio di una condotta civica integerrima, in modo da aiutare coloro che sul piano politico aderiscono in buona fede a principi di morale sociale obiettivamente falsi o equivoci, a giungere alla « verità » e a renderle omaggio (33).

4) I cattolici e i « partiti ».

Un'ultima questione: in quali termini deve intendersi consentito ai cattolici di aderire ai partiti o di appoggiarli con il voto al momento delle elezioni?

Una direttiva in materia la ritroviamo già nell'Enciclica « Sapientiae christianae » di Leone XIII del 1890. Scrive Papa Leone: « Non c'è dubbio esser lecita nelle cose politiche qualche lotta, quando, cioè, si combatte, salva la verità e la giustizia, con l'intento che trionfino di fatto e in pratica quegli orientamenti i quali sembrino più conducenti al bene comune. Ma trarre a un partito la Chiesa o fare in modo che essa sia di aiuto diretto per superare gli avversari politici, è un fare enorme abuso della religione. Al contrario, la religione deve essere presso tutti santa e inviolata: anzi proprio nella politica, la quale non può prescindere dalle leggi morali e dai doveri religiosi, i cattolici devono avere principalmente e sempre di mira ciò che giova agli interessi cristiani. Che se questi in qualche luogo sono in pericolo per opera nemica, si deve mettere da parte ogni dissidio, e si deve prendere con animo e intendimento concorde la difesa della religione, che è il sommo e comune bene a cui tutti gli altri devono essere subordinati » (34).

Sulla base di questa indicazione, e tenendo presente quanto abbiamo visto fin qui, possiamo stabilire in via di principio:

- a) che la Chiesa non può essere vincolata a nessun partito;
- b) che in materia meramente politica i cattolici hanno piena libertà di scelta;

(33) Sul modo di comportarsi dei cattolici nei loro rapporti coi non credenti o con i movimenti politici ed economico-sociali che s'ispirano a dottrine filosofiche erronee o comunque non cristiane o non cattoliche, si veda quanto con sapienza e spirito di comprensione è detto nella parte V dell'Enciclica « Pacem in terris », (cfr. A.A.S., vol. cit., pp. 299-301).

(34) « Non dubium est, quin quaedam sit in genere politico honesta contentio, cum scilicet incolumi veritate iustitiaque certatur, ut opinioniones re usuque valeant, quae ad commune bonum prae ceteris conducibiles videantur. Sed Ecclesiam trahere ad partes, aut omnino adiutricem velle ad eos quibuscum contenditur, superandos, hominum est religione intemperanter abutentium. Ex adverso sancta atque inviolata apud omnes debet esse religio: imo in ipsa disciplina civitatum, quae a legibus morum officisque religionis separari non potest, hoc est potissimum perpetuoque spectandum, quid maxime expediat christiano nomini: quod ipsum scubi in periculo esse adversariorum opera videatur, cessandum ab omni dissidio, et concordibus animis et consiliis propugnatio ac defensus suscipienda religionis, quod est commune bonum maximum, quo sunt omnia referenda » (A.S.S., vol. XXII, 1889-1890, pp. 396 s.).

c) che i cattolici devono essere uniti tra loro, quando nella comunità statale si discutono problemi riguardanti la religione o i fondamentali principii del diritto naturale.

È noto che nei Paesi democratici anglosassoni fino ad oggi le discussioni fra i partiti per lo più si svolgono, non già in termini di ideologia, bensì quasi esclusivamente con riferimento concreto ai problemi del governo e dell'amministrazione dello Stato. Negli Stati Uniti, in particolare, i due partiti esistenti, il « democratico » e il « repubblicano », considerano come il più alto valore e la suprema norma di azione la difesa dell'« american way of life », cioè la difesa dello spirito della cultura e della civiltà americana, che è spirito genuinamente democratico, soprattutto rispettoso della persona umana e dei valori religiosi e morali: per cui detti partiti vengono ad essere in realtà grandi organizzazioni a scopi elettorali, che si distinguono, l'una dall'altra, per i programmi politici organici che le rispettive « Convenzioni nazionali » di volta in volta assumono a seconda dei problemi in discussione nell'opinione pubblica al momento delle elezioni.

È perciò che nei Paesi anglosassoni, e specialmente negli Stati Uniti, i cattolici possono aderire o appoggiare indifferentemente l'uno o l'altro partito.

La situazione è del tutto diversa, per esempio, nei Paesi di democrazia classica del continente europeo (pensiamo soprattutto alla Francia, al Belgio, alla Germania, all'Italia), dove i partiti si ispirano a ideologie filosofiche diverse e si caratterizzano appunto ciascuno per la propria particolare ispirazione ideologica. In tali Paesi i cattolici non possono aderire o appoggiare con il loro voto indiscriminatamente qualsiasi partito. Poiché i principii possono molto influire sullo strutturarsi dell'organizzazione di una comunità statale, dare la propria adesione o il proprio appoggio elettorale a un determinato partito o a uomini politici che appartengono a un determinato partito, può significare in definitiva favorire il prevalere, in una comunità statale e nelle sue strutture, dei principii a cui quel partito si ispira. Un cattolico cosciente non può scegliere liberamente di iscriversi o di dare il suo voto a un partito il quale accetti e ponga a fondamento della sua azione politica, per esempio, l'« individualismo » liberale, oppure il « collettivismo » marxista, oppure lo « stalinismo » fascista, o ancora il « laicismo » esasperato (in ultima analisi, anticristiano) di certi gruppi radicali o massonici, perché la sua adesione o il suo appoggio a quel partito verrebbe in pratica ad essere adesione ed appoggio all'ideologia errata di cui il partito stesso è portatore.

5) I partiti di ispirazione cristiana.

È in questa speciale situazione che sono nati, in alcuni Paesi democratici dell'Europa continentale e dell'America latina, i partiti di ispirazione cristiana. Tali partiti, costituiti per lo più da

cattolici democratici, attraverso varie esperienze si sono venuti sempre più chiaramente configurando come movimenti: a) « non confessionali », cioè non legati né dipendenti da organismi ecclesiastici, ma « politici » in senso stretto e pertanto assolutamente autonomi sia nei loro statuti sia nei loro organi deliberativi ed esecutivi; b) che si richiamano nella loro azione a un sistema dottrinale pratico il quale trae la sua principale ispirazione dai principii che costituiscono l'insegnamento morale-sociale cristiano; c) che vogliono raggruppare tutti coloro i quali intendono operare in senso genuinamente cristiano per il bene della società.

In una stessa comunità politica in teoria potrebbero esistere diversi partiti di cattolici democratici: per loro mezzo verrebbero in tal modo ad esprimersi i diversi orientamenti dei cattolici stessi di fronte ai problemi pratici che si presentano nella vita politica di un Paese. Ordinariamente, però, la presenza di partiti o di schieramenti di partiti, potenti sia dal punto di vista della consistenza numerica sia da quello dell'organizzazione, i quali nella loro azione hanno finalità o liberticide o dichiaratamente antireligiose o decisamente anticattoliche, persuade i cattolici a rimanere uniti in un solo partito, e ciò, soprattutto allo scopo di evitare che divisioni di natura politica finiscano per compromettere pericolosamente quella unione degli spiriti e delle volontà che è assolutamente necessaria quando si tratta di tutelare certi interessi religioso-sociali particolarmente importanti.

Allorché in un Paese democratico le circostanze postulano l'esistenza di un solo partito di cattolici, è più che mai conveniente, per ragioni ovvie, che tale partito appaia alla pubblica opinione come nettamente distinto dalla organizzazione ecclesiastica. Quel partito deve inoltre essere un partito effettivamente aperto a « tutti » i cattolici democratici, quale che sia il loro particolare orientamento in ordine alla soluzione dei singoli problemi concreti (va ricordato che anche a persone, che sul piano dei principii la pensano allo stesso modo, i singoli problemi concreti normalmente si presentano con diverse possibilità di soluzione). È indispensabile infine, perché il principio democratico che vige nella comunità politica sia fatto salvo, che in seno a detto partito esista una vera democrazia interna, sia cioè sempre consentita la libera discussione e si rispetti lealmente da tutti quella regola democratica da noi sopra ricordata, la quale, quando in una società l'unanimità dei consensi si riveli impossibile, attribuisce alla maggioranza dei soci il diritto di prendere le decisioni che devono condurre al fine comune, esigendo però insieme in ogni caso il pieno rispetto dei diritti delle minoranze.

★

I cittadini cattolici, particolarmente quelli impegnati nelle attività di partito, se vogliono che la loro azione sia veramente benefica e feconda di frutti per la società civile, devono aver presente quale sia, dal punto di vista della Chiesa, la **reale natura del loro impegno temporale**, e devono sforzarsi di operare ispirandosi sempre a tale altissima visione delle cose. « La Chiesa - dice Giovanni XXIII nell'Enciclica "Mater et Magistra" - oggi si trova di fronte al compito immane di rendere la moderna civilizzazione conforme a un ordine veramente umano e ai principii del Vangelo. Lo svolgimento di questo compito da parte della Chiesa è richiesto, anzi invocato da questa nostra epoca, la quale, non soltanto vuole raggiungere obiettivi più elevati, ma vuole altresì mettere al sicuro i progressi conseguiti, senza perderne nulla. In quest'opera la Chiesa chiede l'aiuto soprattutto dei suoi figli laici: essi, per tale motivo, nelle loro attività temporali sono tenuti ad agire in modo che, quando compiono i loro doveri verso gli altri, restino uniti spiritualmente con Dio nel Cristo, preoccupandosi di ricercare la maggiore gloria di Dio stesso, secondo l'insegnamento di S. Paolo, il quale nella prima Epistola ai cristiani di Corinto dice: "Sia che mangiate, sia che beviate, e qualunque cosa facciate, fate tutto per la gloria di Dio"; e nell'Epistola ai cristiani di Colossi: "Qualunque cosa possiate dire o fare, che sia sempre nel nome del Signore Gesù Cristo, e rendete grazie a Dio Padre per mezzo di Lui" » (35).

Luigi Rosa

(35) « *Nostris diebus arduae hae sunt Ecclesiae partes: ad humanitatis nempe et evangelicae doctrinae normas progredientis huius aetatis cultum componere. Has vero Ecclesiae partes ipsa nostra aetas advocat, quin etiam flagrantissimis expetere videtur votis, non modo ut celsiora assequatur proposita, verum etiam ut adepta in tuto collocare valeat, sine sui detrimento. Quam ob rem, ut iam diximus, Ecclesia praesertim laicorum hominum adiutricem operam poscit, qui hanc ob causam in humanis expediendis negotiis ita industriam suam insumere tenentur, ut, dum in alios conferunt officia, id, cum Deo per Christum animo coniuncti, faciant, ipsiusque Dei gloriae augendae causâ faciant: quemadmodum praecipit S. Paulus Apostolus: "Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis: omnia in gloriam Dei facite" (I Cor., 10, 31). Et alibi: "Omne, quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum" (Col., 3, 17) » (IOANNIS XXIII, *Litt. Encycl. «Mater et Magistra»*, ed. cit., nn. 268-270).*